

FAQ

QUESITI FREQUENTI SULLA PROCEDURA DI AMMISSIONE ALLE TARIFFE INCENTIVANTI PER GLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI DI CUI AL DM 28.7.2005 E ALLA DELIBERA AEEG N. 188/05

Aggiornamento al 23 settembre 2005

Il presente documento contiene le risposte ai quesiti posti più di frequente al GRTN circa la procedura per l'ammissione alle tariffe incentivanti per gli impianti fotovoltaici di cui al D.M. 28 luglio 2005 (nel seguito DM) e alla delibera dell'AEEG n. 188/05 (Delibera).

Si precisa che nel seguito non vengono fornite risposte alle domande che riguardano i criteri per la valutazione delle domande di ammissione.

Requisiti dei soggetti e degli impianti

• Chi può beneficiare dell'incentivazione?

Possono beneficiare dell'incentivazione (art. 3 del DM) le persone fisiche e giuridiche, ivi inclusi i soggetti pubblici e i condomini di edifici, che:

- siano proprietari degli immobili destinati alla installazione dell'impianto fotovoltaico o in possesso dell'autorizzazione scritta del proprietario ad installare l'impianto (art. 3 comma 1 d della Delibera AEEG)
- siano responsabili dei medesimi impianti, progettati, realizzati ed eserciti in conformità alle disposizioni del DM.
- presentino al gestore di rete locale richiesta di scambio sul posto dell'elettricità (solo nel caso di impianti fotovoltaici di potenza non superiore ai 20 kW).

• Per quali impianti si può accedere all'incentivazione?

Possono accedere alle tariffe incentivanti, riconosciute all'energia prodotta, gli **impianti fotovoltaici di potenza nominale compresa tra 1 e 1.000 kW, collegati alla rete elettrica, che entrino in esercizio in data successiva al 30.9.2005:**

- a seguito di **nuova costruzione** (art. 4, comma 1 del D.M.)
- a seguito di **rifacimento totale** (intervento impiantistico-tecnologico eseguito su un impianto entrato in esercizio da almeno venti anni che comporti la sostituzione con componenti nuovi almeno di tutti i moduli fotovoltaici e del gruppo di conversione della corrente continua in corrente alternata) (art. 4, comma 1 del DM)
- a seguito di **potenziamento** (intervento tecnologico eseguito su un impianto entrato in esercizio da almeno cinque anni, tale da consentire una produzione aggiuntiva), limitatamente alla produzione aggiuntiva ottenuta a seguito dell'intervento di potenziamento (art. 4, comma 2 del DM).

• Possono accedere all'incentivo impianti non collegati alla rete elettrica?

No, il meccanismo del conto energia appena entrato in vigore in Italia premia unicamente gli impianti collegati alla rete elettrica, ivi incluse le piccole reti isolate di cui all'art. 2 comma 17 del D. Lgs 79/1999 (art. 4 comma 1 del DM).

- **Dove devono essere posizionati gli impianti?**

Gli impianti possono essere posizionati sia su edifici (tetti, facciate, frangisole, lucernari, pensiline.....) sia su terreni.

Procedure

- **A chi debbono essere inoltrate le domande per ottenere il diritto alle tariffe incentivanti?**

Il Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale Spa (**GRTN**) è il "soggetto attuatore", unico a livello nazionale, a cui debbono essere inoltrate le domande per ottenere l'incentivazione.

La documentazione descritta nell'Allegato alla Delibera, chiusa in un plico riportante l'intestazione "GRTN – Incentivazione impianti fotovoltaici ai sensi del DM 28 luglio 2005", deve essere inoltrata al Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa, nella sede di Viale M.Ilo Pilsudski 92, 00197 Roma, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento oppure tramite corriere oppure consegnata a mano.

- **E' reperibile un fac-simile di domanda?**

Sì, è disponibile nell'area "Fotovoltaico" del sito internet del GRTN il fac-simile di domanda in formato Word, conforme all'Allegato A della Delibera.

- **A cosa serve la fideiussione da costituire a favore del GRTN per impianti di potenza maggiore di 50 kW?**

Il soggetto responsabile di un impianto di potenza maggiore di 50 kW deve costituire a favore del GRTN una cauzione definitiva, nella misura di 1.500 euro per ogni kW di potenza nominale dell'impianto, da prestarsi sotto forma di fideiussione bancaria o polizza assicurativa. Tale cauzione è costituita a titolo di penale in caso di mancato rispetto dei termini previsti per la realizzazione dell'impianto (24 mesi dall'accoglimento della domanda) e per l'entrata in esercizio del medesimo (6 mesi dalla conclusione dei lavori).

La cauzione deve essere incondizionata ed a prima richiesta e deve quindi espressamente contenere:

- a) la rinuncia del beneficiario alla preventiva escussione del debitore principale;
- b) la rinuncia alla possibilità del fideiussore di far valere il decorso del termine di sei mesi entro il quale, nell'ipotesi di scadenza dell'obbligazione principale, il creditore e' tenuto a proporre le proprie istanze avverso il debitore, ai sensi dell'art. 1957 del codice civile;
- c) la sua operatività entro trenta giorni a semplice richiesta del GRTN.

La mancata costituzione della cauzione comporta l'inammissibilità della domanda di accesso alle tariffe incentivanti (art. 7 commi 9 e 10 del DM 28.7.2005).

Uno schema di cauzione definitiva di riferimento è disponibile nell'area "Fotovoltaico" del sito internet del GRTN.

- **E' possibile ricorrere all'aiuto di un esperto per seguire l'istruttoria?**

Sì, è possibile avvalersi di un referente tecnico delegandolo espressamente a seguire tutta l'istruttoria. Gli estremi del referente tecnico vanno indicati al punto e) "Corrispondenza e referente tecnico del soggetto responsabile" del modulo di domanda.

- **Al momento della presentazione della domanda è necessario disporre di tutte le autorizzazioni alla costruzione ed all'esercizio dell'impianto?**

No, nella domanda occorre dichiarare soltanto l'impegno a conseguire tutte le autorizzazioni necessarie alla costruzione e all'esercizio dell'impianto. Alla domanda va accluso l'elenco delle autorizzazioni necessarie alla costruzione e all'esercizio già conseguite o da conseguire e la descrizione dei vincoli architettonici e paesaggistici che eventualmente insistono sulla struttura o sul terreno destinati alla installazione dell'impianto.

- **Quali sono le scadenze per la presentazione delle domande?**

Le domande vanno inoltrate entro le scadenze del 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre, 31 dicembre di ciascun anno. (art. 7, comma 1 del D.M.)

- **Viene stilata una graduatoria per stabilire una priorità di accesso alle tariffe incentivanti?**

Per ciascuno dei trimestri solari di competenza vengono stilate due graduatorie (art. 7, commi 4 e 5 del DM), una riguardante gli impianti di potenza non superiore a 50 kW e l'altra riguardante gli impianti di potenza superiore a 50 kW:

- per gli impianti di potenza **non superiore a 50 kW** la graduatoria è effettuata in base alla **data di arrivo** (data protocollo GRTN)
- per gli impianti di potenza **superiore ai 50 kW** la graduatoria è fatta ordinando le richieste sulla base del valore della **tariffa incentivante richiesta** (a parità di tale valore la priorità è sulla base della data di inoltro).

- **Quale è la prima domanda che non verrà accolta per raggiungimento delle soglie incentivanti?**

La prima domanda rigettata sarà quella il cui accoglimento comporterebbe il superamento del limite di potenza nominale cumulata (art. 7 comma 6 del DM).

- **Quali tempi e quali adempimenti sono previsti per la realizzazione e l'entrata in esercizio degli impianti?**

Per tutti gli impianti indipendentemente dalla potenza:

- 1) Entro **30 giorni** dalla ricezione della comunicazione del GRTN di accoglimento della domanda di accesso alle tariffe incentivanti, il soggetto responsabile inoltra al gestore di rete (distributore locale) il progetto preliminare dell'impianto richiedendo la connessione alla rete (art. 8.1 del DM).

- 2) Entro i **successivi 30 giorni** il gestore di rete (distributore locale) comunica al richiedente il punto di consegna dell'energia elettrica (art. 8.2 del DM).
- 3) Entro **60 giorni** dalla ricezione della comunicazione del GRTN di accoglimento della domanda di accesso alle tariffe incentivanti, il soggetto responsabile deve inviare il **progetto definitivo** al GRTN ed al gestore di rete (distributore locale) (art. 3.5 della Delibera AEEG).

Impianti di potenza **non superiore a 20 kW** :

- 4) Entro **6 mesi** dalla ricezione della comunicazione del GRTN di accoglimento della domanda di accesso alle tariffe incentivanti, il soggetto responsabile deve dare **inizio ai lavori**, comunicandolo al GRTN ed al gestore di rete locale (art. 8.3 del DM).
- 5) Entro **12 mesi** dalla ricezione della comunicazione del GRTN di accoglimento della domanda di accesso alle tariffe incentivanti, il soggetto responsabile deve **concludere i lavori**, comunicandolo al GRTN ed al gestore di rete (distributore locale) (allegando alla comunicazione il certificato di collaudo dell'impianto) (art. 8.3 del DM).

Impianti di potenza **superiore a 20 kW** :

- 4) Entro **12 mesi** dalla ricezione della comunicazione del GRTN di accoglimento della domanda di accesso alle tariffe incentivanti, il soggetto responsabile deve dare **inizio ai lavori**, comunicandolo al GRTN ed al gestore di rete (distributore locale) (art. 8.3 del DM).
- 5) Entro **24 mesi** dalla ricezione della comunicazione del GRTN di accoglimento della domanda di accesso alle tariffe incentivanti, il soggetto responsabile deve **concludere i lavori**, comunicandolo al GRTN ed al gestore di rete (distributore locale) (allegando alla comunicazione il certificato di collaudo dell'impianto e il numero di matricola dei pannelli fotovoltaici) (art. 8.3 del DM e art. 3.8 della Delibera AEEG).

Per tutti gli impianti indipendentemente dalla potenza:

- 6) Entro **30 giorni** dalla ricezione della comunicazione di conclusione dei lavori, il gestore di rete deve effettuare la **connessione** dell'impianto alla rete locale (art. 8.3 del D.M.).
- 7) Al massimo entro **6 mesi** dalla data di conclusione dei lavori, l'impianto deve **entrare in esercizio** (tale data deve essere comunicata al GRTN ed al gestore di rete (distributore locale)).

- **Chi erogherà il corrispettivo dovuto in base alle tariffe incentivanti e quando?**

L'incentivo viene erogato dal GRTN. L'ammontare dovuto al soggetto responsabile è pari al prodotto tra l'energia prodotta dall'impianto (misurata da un contatore posto all'uscita del gruppo di conversione della corrente continua in corrente alternata) e la tariffa incentivante riconosciuta al soggetto responsabile (art. 4 della Delibera).

Il pagamento avviene:

- nel mese successivo a quello in cui l'ammontare cumulato del suddetto corrispettivo supera i 250 € , nel caso di impianti di potenza non superiore ai 20 kW
- nel mese successivo a quello in cui l'ammontare cumulato del suddetto corrispettivo supera i 500 € , nel caso di impianti di potenza superiore ai 20 kW.

- **Chi farà le letture dell'energia prodotta?**

L'energia elettrica prodotta mensilmente deve essere letta e comunicata dal soggetto responsabile dell'impianto al GRTN. Il soggetto responsabile può avvalersi del gestore di rete locale per la misurazione dell'energia prodotta (art 4.1 della Delibera).

- **Verranno fatti dei sopralluoghi sugli impianti?**

Il GRTN effettua sopralluoghi, avvalendosi eventualmente della collaborazione di soggetti terzi abilitati, sia sugli impianti in costruzione sia sugli impianti in esercizio, per verificare la rispondenza delle opere ai progetti ed alle procedure previste e la veridicità dei dati trasmessi (art. 6 della Delibera).

Le tariffe incentivanti per il fotovoltaico

- **Che cosa si intende con l'espressione "conto energia"?**

Mentre con l'espressione "incentivazione in conto capitale" si intende la corresponsione di un contributo per l'investimento necessario per la realizzazione di un impianto, con l'espressione "conto energia" viene indicato un meccanismo di incentivazione che remunera l'elettricità prodotta da un impianto.

In Italia il sistema del "conto energia" per gli impianti fotovoltaici connessi in rete aventi potenza nominale compresa tra 1 e 1.000 kW, è stato introdotto dal DM, in attuazione dell'art. 7 del D.Lgs 29.12.2003 n. 387, che prevede espressamente per il fotovoltaico una tariffa incentivante atta a consentire una equa remunerazione dei costi di investimento e di esercizio.

- **Su quale energia viene riconosciuto l'incentivo?**

L'elettricità che viene remunerata con le nuove tariffe incentivanti è quella prodotta dall'impianto, misurata da un apposito contatore posto all'uscita del gruppo di conversione della corrente continua in corrente alternata.

- **A quanto ammontano le nuove tariffe incentivanti per il fotovoltaico?**

Il valore delle tariffe incentivanti è differenziato in base alla taglia di potenza nominale degli impianti.

Taglia di potenza dell'impianto	Tariffa incentivante riconosciuta all'energia prodotta
1 kW ≤ P ≤ 20 kW	0,445 €/kWh
20 kW < P ≤ 50 kW	0,460 €/kWh
50 kW < P ≤ 1.000 kW	Al massimo 0,490 €/kWh (meccanismo di gara)

I valori delle tariffe sopramenzionati, per tutte le taglie di impianti, sono riferiti a domande inoltrate negli anni 2005 e 2006. Tali valori sono decurtati del 2% all'anno per le domande che vengono inoltrate dal 2007 in poi (art. 5 e 6 del DM).

- **La tariffa incentivante di cui beneficia un impianto rimane fissa negli anni?**

Nel corso del periodo ventennale di incentivazione le tariffe sono aggiornate, a decorrere dal primo gennaio di ogni anno, sulla base del tasso di variazione annuo, riferito ai dodici

mesi precedenti, dei prezzi al consumo rilevati dall'Istat per le famiglie di operai ed impiegati (art. 6 comma 6 del DM).

- **Dove sarà possibile consultare le tariffe incentivanti?**

Le tariffe incentivanti aggiornate sono pubblicate sul sito internet del GRTN.

- **In aggiunta alla nuova tariffa incentivante, riconosciuta su tutta l'energia prodotta, vi sono altri meccanismi che remunerano l'elettricità ceduta alla rete?**

Sì, in aggiunta alle tariffe incentivanti, che remunerano tutta l'elettricità prodotta dagli impianti fotovoltaici, vale anche quanto segue (art. 5 comma 5 e art. 6, comma 1 del DM):

Taglia di potenza dell'impianto	Criterio di remunerazione dell'elettricità ceduta alla rete
$P \leq 20 \text{ kW}$	Scambio sul posto dell'elettricità con il gestore di rete
$20 \text{ kW} < P \leq 1.000 \text{ kW}$	Cessione dell'elettricità regolata dall'AEEG ai sensi dell'art. 13 comma 3 del D.Lgs 387/2003

Per gli impianti di produzione con potenza **non superiore a 20 kW** si applica la disciplina dello scambio sul posto come attualmente prevista dalla Delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas n. 224/2000 (<http://www.autorita.energia.it/docs/00/224-00.htm>), fatta salva la deroga prevista nella Delibera all'art. 4.5, secondo cui deve essere possibile misurare l'energia prodotta dall'impianto fotovoltaico.

La Delibera n. 224/2000 all'art. 6.5 prevede che la fatturazione abbia luogo su base annuale e solo se l'energia assorbita è superiore a quella immessa nella rete; nel caso contrario l'eccedenza di produzione immessa in rete viene riportata a credito per la compensazione negli anni successivi e non dà luogo a remunerazione ..

Per gli impianti con potenza **maggiore di 20 kW**, l'eccedenza di produzione rispetto ai propri consumi è ritirata con le modalità e alle condizioni fissate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas ai sensi dell'art. 13 comma 3 del D.Lgs 387/2003.

In particolare l'energia elettrica può essere ceduta al gestore di rete alla quale l'impianto è collegato e la cessione è regolata dalla Delibera AEEG n. 34/2005 (<http://www.autorita.energia.it/docs/05/034-05.htm>), che prevede per gli impianti a fonte rinnovabile la possibilità di cedere energia al gestore della rete alla quale l'impianto è collegato. I prezzi di cessione sono fissati mensilmente dalla società Acquirente Unico S.p.A. che li pubblica l'ultimo giorno ferialo di ogni mese sul proprio sito internet (<http://www.acquirenteunico.it>); i prezzi sono riportati nella prima colonna del documento, indicata come "Comma 30.1 a)" e sono relativi al mese precedente quello della pubblicazione (i prezzi di settembre sono pubblicati l'ultimo giorno di ottobre).

I prezzi sono indicati per fascia oraria, ma è facoltà del produttore optare per un prezzo unico all'atto della stipula della convenzione con il distributore.

Per gli impianti di produzione con potenza fino a 1 MW, ai primi due milioni di kWh annui prodotti è garantito il seguente prezzo minimo:

- da 0 a 500.000 kWh annui 95 €/MWh;
- da 501.000 a 1.000.000 kWh annui 80 €/MWh;
- da 1.000.001 a 2.000.000 kWh annui 70 €/MWh;

Questi prezzi minimi sono aggiornati su base annuale applicando ai valori in vigore nell'anno solare precedente il quaranta per cento (40%) del tasso di variazione annuale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall'ISTAT.

- **Per quanti anni sono erogate le nuove tariffe incentivanti e cosa succede al termine del periodo di incentivazione?**

L'incentivazione è erogata per **venti anni**.

Al termine del periodo ventennale non si interrompono i benefici derivanti da:

- lo scambio sul posto dell'elettricità per gli impianti di potenza non superiore ai 20 kW
- la remunerazione dell'elettricità consegnata alla rete.

- **L'incentivo in conto energia è cumulabile con altri incentivi?**

Le tariffe incentivanti, ai sensi dell'art. 10 del DM, non sono cumulabili con:

- incentivi pubblici in conto capitale eccedenti il 20 % del costo di investimento
- incentivi pubblici derivanti dal programma "tetti fotovoltaici" del Ministero dell'Ambiente, erogati dal Ministero, dalle Regioni o dalle Province autonome
- certificati verdi
- titoli di efficienza energetica

Le tariffe incentivanti sono ridotte del 30% qualora il soggetto che realizza l'impianto benefici della riduzione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche prevista dall'art. 2 comma 5 della legge n. 289/2002.

Resta fermo il diritto al beneficio della riduzione dell'IVA per gli impianti facenti uso di energia solare per la produzione di calore o energia, di cui al DPR 633/1972 e al DM 29 dicembre 1999.

- **Esiste un tetto massimo alla potenza totale (di tutti gli impianti) che può essere incentivata?**

L'art. 12 del DM fissa a **100 MW** il limite alla potenza nominale cumulativa incentivabile.

Tale limite è ripartito in:

- **60 MW** per tutti gli impianti di potenza nominale **non superiore ai 50 kW**
- **40 MW** per tutti gli impianti di potenza nominale **superiore a 50 kW**.

Brevi sul fotovoltaico

- **Quanta elettricità produce un impianto fotovoltaico?**

Un parametro che si usa per descrivere sinteticamente la producibilità di un impianto è il rapporto tra l'energia prodotta annualmente (kWh) e la potenza nominale dell'impianto (kW). Tale parametro può essere visto come "**numero di ore equivalenti**" di funzionamento dell'impianto alla potenza nominale.

Il numero di ore equivalenti di funzionamento di un impianto fotovoltaico dipende ovviamente in primis dall'insolazione media di un sito (e quindi dalla latitudine) e poi da altri fattori quali l'efficienza dell'impianto.

A Milano le ore equivalenti sono circa 1.150 ore/anno (ovvero un impianto da 1 kW produce mediamente 1.150 kWh/anno), a Roma 1.450, a Trapani 1.650 (http://www.minambiente.it/Sito/settori_azione/iar/FontiRinnovabili/tecnologie/tecnici/fotovoltaico.asp).

- **Quanto spazio occupa un impianto fotovoltaico?**

Facendo riferimento soprattutto alle piccole applicazioni (tetti fotovoltaici), un valore indicativo di occupazione di superficie è di circa 8 mq per kW di potenza nominale installata

(http://www.minambiente.it/Sito/settori_azione/iar/FontiRinnovabili/tecnologie/tecnici/fotovoltaico.asp).